

 P.IVA 01536590233	 P.IVA. 00659900237	 P.IVA 00457160232	CENTRALE UNICA di COMMITTENZA <i>Comuni Oppeano - Casaleone – Isola della Scala</i> <i>Provincia di Verona</i> <i>Sede: Piazza G. Altichieri n. 1 – 37050 Oppeano (VR)</i> <i>e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it</i>
--	---	--	--

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa POLIZZA RCT/RCO per il Comune di Isola della Scala (VR).

1) STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA di COMMITTENZA Comune di Oppeano, Casaleone e Isola della Scala

Pec: oppeano.vr@cert.ip-veneto.net - sito web: www.comune.oppeano.vr.it.

Telefono: Ufficio gare e contratti (Comune di Oppeano) - 045.7139249

e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it

Per conto di: **COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA** - Via Vittorio Veneto 4 37063 Isola della Scala (VR)

Pec: isoladellascala@cert.ip-veneto.net - Posta Elettronica: info@comune.isoladellascala.vr.it

Responsabile del procedimento: Il R.U.P. è l'Arch. Berto Bertaso, Responsabile della Direzione Territorio e Lavori Pubblici, tel. 045. 6631931, e-mail: lavoripubblici@comune.isoladellascala.vr.it

Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Chiara Mazzocco, Responsabile della C.U.C.

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Oppeano, tel. 0457139249, indirizzo mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it

2) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

2.1 – Oggetto

Appalto di servizio: CPV 66510000 – 8 (Servizi assicurativi).

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio assicurativo per il Comune di Isola della Scala (VR) in relazione alla seguente polizza:

polizza	Premio lordo annuo	Premio lordo intero periodo	CIG
RCT/RCO	€ 50.000,00	€ 125.000,00	724868299C

L'importo indicato è comprensivo di ogni imposta e/o oneri fiscali.

La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, nonché la facoltà di revocare (o non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle esigenze dell'Ente committente, così come previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza e relativi allegati.

2.2 - Durata dell'appalto, proroga e rinnovo

Il servizio avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 30.06.2020 (2 anni e 6 mesi).

Non è previsto il rinnovo.

Al termine dell'ultima scadenza contrattuale, nell'eventualità che il Comune non abbia terminato le nuove procedure di gara, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata, su richiesta dell'Amministrazione, a proseguire l'esecuzione del contratto alle stesse condizioni contrattuali in corso (art. 106, comma 11 del d.Lgs. 50/2016 - proroga tecnica).

2.3 - Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la sede del Comune di Isola della Scala (VR). Per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza) si rimanda a quanto espressamente previsto nel Capitolato speciale di polizza e nei relativi allegati.

2.4 – Documentazione di gara

La documentazione di gara è costituita da:

- Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;
- Capitolato speciale di polizza;
- Riepilogo della situazione sinistri pregressa;
- Nota informativa.

2.5 – Procedura d'appalto

Procedura aperta sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 9 e dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.6 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.

Il premio annuale indicato costituisce base d'asta con obbligo di ribasso. E' pertanto ammessa esclusivamente, pena l'esclusione, offerta di ribasso rispetto alla base d'asta indicata.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il Responsabile Unico del procedimento si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2.7 - Importo posto a base di gara

L'importo posto a base di gara riferito all'intera durata del servizio (dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 30.06.2020 (2 anni e 6 mesi) è pari ad **€ 125.000,00**.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, che il servizio di cui al presente appalto non costituisce rischi da interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nella Dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo, indicandoli in cifra fissa.

3) CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1 – Soggetti ammessi alla gara

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto in oggetto, in base al D. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.A.C.) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

3.2 - R.T.I., Coassicurazione e Consorzi

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio afferente al lotto, i requisiti di capacità tecnica/professionale richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziati e alle Compagnie Deleganti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016.

3.3 – Requisiti minimi di partecipazione

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Possono partecipare alla gara i concorrenti (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) per i quali non sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. pantouflage) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

- requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
 - dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.
- ✓ Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione DI ORDINE GENERALE e DI IDONEITA' PROFESSIONALE, debbono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati;

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA e TECNICO-PROFESSIONALE

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi nel Ramo Danni complessivamente pari ad almeno € 30.000.000,00 (per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'articolo 83, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016).
 - aver prestato il servizio oggetto del lotto a favore di almeno n° 3 (tre) Amministrazioni pubbliche nel triennio 2014/2015/2016.
- ✓ Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE, debbono essere posseduti dai soggetti raggruppati in misura almeno pari alla quota di partecipazione al raggruppamento;

Si invitano i concorrenti a presentare, se possibile già in fase di gara, onde ridurre i tempi di perfezionamento della procedura, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

4) SUBAPPALTO

Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.

5) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 un concorrente, singolo, consorziato, raggruppato o coassicurato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso si specifica quanto segue:

- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie fermo restando che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In caso di avvalimento, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, **dovranno allegare, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89.**

6) SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da un amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'articolo 45, lettere b), c) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016;
- da un procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato;
- da un institore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capogruppo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;
- in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione;

Qualora sia presente la figura dell'institore (articolo 2203 e seguenti del codice civile), del procuratore (articolo 2209 e seguenti del codice civile) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Institore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

7) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui al sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Rimane ferma la facoltà del concorrente di inserire i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale direttamente nella busta A "Documentazione amministrativa".

Gli operatori economici sono tenuti pertanto ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), nonchè ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 , comma 3 della delibera dell'AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - entro il termine perentorio di dieci giorni (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

8) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà essere sigillato (in modo tale da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile) e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **a pena di esclusione** entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 20.11.2017, al seguente indirizzo: **Comune di Oppeano (Ente capofila della C.U.C.), Piazza G. Altichieri 1 – 37050 Oppeano (VR)**.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l'ufficio protocollo del Comune di Oppeano, che ne rilascerà apposita ricevuta. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Oltre detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà riportare all'esterno il nominativo o la ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura **"C.U.C. Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO per il Comune di Isola della Scala"** e, all'interno, dovrà contenere la **busta n. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, **busta n. 2 "OFFERTA TECNICA"** e **busta n. 3 "OFFERTA ECONOMICA"** anch'esse chiuse e sigillate, riportanti la dicitura dell'oggetto di gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

8.1 - Busta 1 "Documentazione Amministrativa"

Deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali e speciali, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero in carta semplice con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara, si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti di gara e attesta, **a pena di esclusione**, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti speciali richiesti dal bando.

L'istanza deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate al punto n. 6).

Si precisa altresì che tale allegato andrà compilato da ciascuna delle imprese che presentano offerta in eventuale RTI o coassicurazione, dal rappresentante legale munito di poteri a dichiarare per sé e per i soggetti indicati all'art. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irrimediabili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000).

La dichiarazione sarà formulata utilizzando l'**Allegato A** predisposto dalla Stazione Appaltante o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di dichiarazione stessa.

B. a pena di esclusione, documento attestante la costituzione della **GARANZIA PROVVISORIA**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari ad **€ 2.500,00** (euro duemilacinquecento), corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base di gara.

I concorrenti possono usufruire delle riduzioni previste per legge secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 (in caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente).

Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata, **pena l'esclusione**, copia conforme all'originale delle certificazioni di qualità comprovante il diritto alla relativa riduzione.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in coassicurazione, R.T.I. orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di ATI orizzontale. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla Capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Isola della Scala; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Isola della Scala, da eseguirsi presso Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. IBAN: IT430 06225 12186 100000460038, indicando come causale: *garanzia provvisoria per appalto servizio assicurativo RCT/RCO*;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In tale caso la cauzione dovrà indicare come beneficiario il Comune di Isola della Scala.

Penale l'esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti, bonifico o assegno circolare, il concorrente dovrà presentare dichiarazione fornita da un fideiussore con la quale il medesimo si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario della concessione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento al valore contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto** qualora l'offerente risultasse affidatario, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (in questo caso dovrà riportare l'autentica della sottoscrizione), ovvero firmata digitalmente, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la propria sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei o comunque a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento;
- avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l'offerta:
 - o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - o prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
 - o prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - o contenere altresì l'impegno alla copertura dell'eventuale sanzione pecuniaria derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
 - o in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio).

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;
- falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
- mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune Committente la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo 103.

Le irregolarità relative alla cauzione provvisoria sono da ritenersi essenziali ma sanabili, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

- C. documento "PASSOE"** di cui all'art. 2, co.3.2, Delibera Avcp n.111 del 20/12/2012, comprovante la registrazione al servizio AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso il portale ANAC. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, tuttavia, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - entro il termine perentorio di dieci giorni (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).
- D. (eventuale)** in caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti nonché in caso di coassicurazione tra Imprese, **pena l'esclusione**, deve essere presentata **delega** conferita all'Impresa Delegataria/Mandataria dalla quale risulti, con riferimento a ciascun lotto per il quale viene presentata offerta, con l'impegno degli Assicuratori

Deleganti/Mandanti a riconoscere valide ed efficaci anche per loro conto le offerte presentate dall'Impresa Delegataria/Mandataria.

E. (eventuale) in caso di associazioni temporanee o consorzi di concorrenti già costituiti, **pena l'esclusione**, deve essere presentata copia conforme all'originale dell'atto con il quale viene conferito **mandato collettivo speciale** con rappresentanza all'impresa mandataria;

F. (eventuale) in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà presentare la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

- ✓ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa principale, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- ✓ contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Deve inoltre essere indicato in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Nel caso di avvalimento in favore di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- ✓ dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante:
 - il possesso dei requisiti dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

La mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'avvalimento, o la irregolare presentazione della stessa, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

8.2 Busta B "Offerta tecnica"

Il concorrente deve includere, **a pena di esclusione**, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello "**Scheda di Offerta tecnica – Allegato B**", o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso. Sono **nulle** le offerte tecniche prive di firma.

8.3 Busta C "Offerta economica"

Il concorrente deve includere, **a pena di esclusione**, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento tecnico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando preferibilmente il modello "**Scheda di Offerta economica – Allegato C**", o comunque, ove riportato in altra forma, dovrà contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso.

In caso di coassicurazione ex articolo 1911 del codice civile oppure in caso di RTI, le offerte economiche possono essere sottoscritte in una delle seguenti modalità: a) congiuntamente da tutte le imprese; b) disgiuntamente; c) solo dall'impresa Delegataria. In ogni caso (a, b oppure c) la scheda di offerta dovrà riportare anche il nominativo di ogni Impresa e la propria quota, con la precisazione che, nell'ipotesi di cui alla lettera b) dovranno essere prodotte tante schede quante sono i concorrenti.

Nell'offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione.

Si precisa che:

- a. i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due),

saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

- b. non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificatamente indicata nel presente Disciplinare di Gara;
- c. in caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre e i valori economici indicati in lettere, prevalgono i valori economici più favorevoli per la stazione appaltante.
- d. è **nulla** l'offerta priva di sottoscrizione.
- e. è consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (articolo 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016).

9) CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'aggiudicazione verrà effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà quella che avrà conseguito il punteggio totale più elevato risultante dalla somma del punteggio conseguito dall'offerta tecnica (varianti) e del punteggio conseguito dall'offerta economica (prezzo).

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti parametri:

Offerta Economica e Varianti – Elementi quantitativi		Punteggio massimo
A)	Prezzo	30 punti
B)	Varianti	70 punti
TOTALE		100 punti

A. PREZZO

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.

Il conteggio per l'attribuzione dell'offerta economica, sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{prezzo offerto più basso} \times 30}{\text{prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

B. VARIANTI

- All'integrale accettazione delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (Opzione Base), non verranno assegnati punti;
- Alle seguenti varianti verrà attribuito il punteggio massimo di **+ 70 (settanta)** punti secondo il seguente schema:

Sezione 4 – Art. 1 Massimali		Punteggio aggiunto in alternativa
	Opzione base	0
	Variante 1	15
	Variante 2	30

Sezione 4 – Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, scoperti, franchigie Franchigia Frontale		Punteggio aggiunto in alternativa
	Opzione base	0
	Variante 1	20
	Variante 2	40

10) DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE

L'offerta dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto in misura pari al 100% .

11) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica alle ore 9.30 del giorno 21 novembre 2017 presso la sede municipale del Comune di Oppeano (Ente capofila C.U.C.).

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i delegati, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.

La Commissione di Gara sarà nominata con provvedimento specifico dello scrivente.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, dandone comunicazione a tutti i concorrenti mediante avviso sul sito internet del Comune.

L'esito della procedura verrà comunicato a mezzo pec a tutti i concorrenti.

Nella prima seduta in forma pubblica, si provvederà:

- a. a verificare l'integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare;
- b. ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- c. ad attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione;

Qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del soccorso istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara, la seduta pubblica verrà chiusa e la Commissione provvederà a:

- conservare le buste in apposito luogo protetto;
- fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica per l'esame della documentazione prodotta dal soggetto a favore del quale è stato disposto il soccorso istruttorio.

Nella successiva eventuale seduta pubblica la Commissione procederà all'apertura di tutte le offerte tecniche verificandone la sola regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta.

Nella medesima seduta in forma riservata la Commissione provvederà all'esame delle offerte tecniche.

Al termine di tali adempimenti la Commissione, sulla base dei criteri di valutazione indicati, procederà all'assegnazione dei punteggi alle singole varianti eventualmente introdotte dai concorrenti nonché al calcolo del punteggio complessivo da attribuire ad ogni singola offerta tecnica.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, si provvederà:

- a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- b) a disporre l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche, procedendo con l'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche secondo le modalità espresse nel presente disciplinare di gara e alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;

Concluse le eventuali operazioni di valutazione, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria finale di merito e proclama la proposta di aggiudicazione al concorrente collocato al primo posto in graduatoria.

Le offerte anomale saranno individuate ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le controparti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida, così come si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico ed economico, alcuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l'Amministrazione appaltante.

Aggiudicazione

Prima verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace.

In caso di esito negativo, la stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale, nonché di capacità economica e finanziaria avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Esecuzione del contratto

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nel capitolato tecnico, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio, in ragione della peculiarità del servizio assicurativo posto a presidio e tutela dei beni e del patrimonio pubblico, è disciplinata dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente bando, dal capitolato speciale di polizza, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la presentazione della garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016;

12) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 15.11.2017, ore 12.00, a mezzo e-mail all'indirizzo: segreteria@comune.oppeano.vr.it.

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito della Stazione Appaltante entro i termini di legge. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all'appalto, che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere.

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

13) CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si provvederà ad escludere i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice degli appalti e dalle altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale rispetto alla documentazione amministrativa richieste a pena di esclusione dal presente disciplinare, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste dell'Amministrazione costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa dichiarazione.

Non sono altresì sanabili le irregolarità relative all'offerta tecnica e all'offerta economica.

14) CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione della polizza assicurativa, l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di AON S.p.A. – Filiale di VERONA, Largo Perlar 12 email: alessandra.bizzotto@aon.it, tel 0444.398.558; CF 10203070155 - P.IVA n. 11274970158, iscrizione al RUI n. B000117871.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura del 10% sul premio imponibile, come indicato nel capitolato

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

15) INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

- A norma dell'articolo 85 del Codice la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni previste e richieste dal presente disciplinare (All. A), accetta il **Modello di Gara Unico Europeo (DGUE)**. Il DGUE andrà compilato secondo le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 3 del 18 luglio 2016.
- L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana;
- La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando nonché nel capitolato speciale di polizza.
- Il contratto verrà formalizzato mediante sottoscrizione del capitolato speciale d'appalto.
- Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese sostenute per la pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I., ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
- L'impresa appaltatrice deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136, modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- L'impresa appaltatrice deve impegnarsi a dare compiuta applicazione alle clausole e condizioni recate dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture", sottoscritto a Venezia il 23.07.2014 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'ANCI Veneto e l'URP del Veneto, che ripropone, con gli opportuni aggiornamenti e integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa siglato il 09.01.2012;
- L'impresa appaltatrice deve impegnarsi a dare compiuta applicazione alle clausole indicate nell'Allegato c) del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15.07.2014 tra A.N.A.C. e il Ministero dell'Interno per la "Prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";
- Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911, fax 041-2403940/41, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it, con le modalità ed entro i termini previsti dalle attuali disposizioni legislative.
- I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno trattati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003;

Oppeano, 27 OTT. 2017

Il Responsabile della C.U.C.
dott.ssa Chiara Mazzocco



Allegati:

- All. A – istanza di partecipazione
- All. B – scheda offerta tecnica
- All. C – scheda offerta economica

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa POLIZZA RCT/RCO per il Comune di Isola della Scala (VR), CIG 724868299C.

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO IL _____ A _____

IN QUALITÀ DI _____

(eventuale) giusta procura gen./speciale n. _____ del _____, Notaio _____

DELL'IMPRESA _____

CON SEDE LEGALE IN _____

COD. FISC - P. IVA: _____

TELEFONO _____ FAX _____

E-MAIL _____

POSTA CERTIFICATA _____

con espresso riferimento all'impresa partecipante alla gara che il medesimo rappresenta,

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella):

Impresa singola

R.T.I. o Consorzio non costituiti in qualità di Capogruppo

con la seguente impresa:

con l'impegno a formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione, il suddetto Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla stessa Impresa Capogruppo/Mandataria. A tal fine attesta la quota di rispettiva attività e la relativa incidenza percentuale nella seguente misura:

R.T.I. o Consorzio costituito in forza di atto notarile del Notaio dott. _____, atto del _____, rep. _____, in qualità di **Capogruppo**, con la seguente impresa:

in Coassicurazione, in qualità di:

Delegataria

Coassicuratrice

con le seguenti imprese:

con l'impegno che l'impresa Delegataria presenta offerta e procede alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, assumendo tutti gli obblighi in esso previsti, in nome e per conto anche di ciascuna impresa coassicuratrice. A tal fine attesta la quota di rispettiva sottoscrizione dei rischi nella seguente misura:

ALLEGATO "A"

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) i nominativi, data e luogo di nascita, residenza dei seguenti soggetti attualmente in carica:

a. del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:

b. di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:

c. dei soci accomandatari e del direttore tecnico se trattasi di s.a.s.:

d. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio

2) *(barrare la casella di interesse)*

- che né il sottoscritto né gli altri soggetti indicati al precedente punto 1) si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non sono state emesse sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne, compilare la parte che segue):

- salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (vanno segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità):

3) che né il sottoscritto né i soggetti indicati al suddetto punto 1) si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei medesimi non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co.4 del medesimo decreto;

4) che non sussistono a proprio carico, a carico dei soggetti indicati al suddetto punto 1) e dei relativi soggetti conviventi, le misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. n. 159/2011, comprovanti gli effetti di cui all'art. 67 dello stesso decreto;

5) *(barrare la casella di interesse)*

- che non ci sono soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 1), nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando e nel medesimo anno non si sono verificate incorporazioni, fusioni societarie o cessioni d'azienda;

ovvero

- che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 1), nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando (indicare anche i soggetti che

ALLEGATO "A"

hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l'azienda nel medesimo anno), ma che gli stessi non si trovano nella condizione prevista dall'art.80, co.1°, del D.Lgs. 50/2016:

ovvero

- che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 1), nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando (indicare anche i soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l'azienda nel medesimo anno), nei confronti dei quali sussistono le condizioni di cui all'art. 80, comma 1 e 2, D.Lgs.50/2016:

precisando che, per i predetti soggetti, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

- 6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);
- 7) l'insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 8) in particolare, ai sensi dell'art.80, comma 5, lett. m) del D.Lgs.50/2016 dichiara (*barrare la casella di interesse*):
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di trovarsi in posizione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con la seguente ditta _____, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti;
- 9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999, in quanto:
- non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99
ovvero
- ha adempiuto alle disposizioni di cui alla L.68/99 presso il competente Ufficio Provinciale:

indirizzo Ufficio _____

città _____

- 10) (*barrare la casella di interesse*)
- che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383;
ovvero
- che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;
- 11) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio ordinario;

ALLEGATO "A"

- 12) (da compilare solo da consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili, barrando solo le ipotesi che interessano):
- che il consorzio intende eseguire in proprio l'appalto di cui al presente disciplinare di gara;
 - che il consorzio intende concorrere nell'interesse delle sotto elencate imprese consorziate:
- _____
- e che, la consorziata esecutrice non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 ed è in possesso dei seguenti requisiti specifici richiesti;
- 13) Il possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nel disciplinare di gara, ovvero:
- di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di _____ per la seguente attività _____, al n. _____ dal _____;
 - di essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E.
- 14) Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria prescritti nel disciplinare di gara, ovvero:
- di aver ha realizzato nel triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi complessiva nel Ramo Danni pari ad almeno € 30.000.000,00.
- 15) Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti nel disciplinare di gara, ovvero:
- di avere prestato nel triennio 2014/2015/2016, il servizio oggetto del lotto, a favore di almeno n° 3 (tre) Amministrazioni pubbliche, di seguito elencate:
- _____
- _____
- _____
- 16) di **non** essere in possesso dei seguenti requisiti:
- _____
- _____
- _____
- e, pertanto, di avvalersi della ditta:
- _____ C.F. _____
- che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 ed è in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- _____
- _____
- come risultante dalla **documentazione allegata ai sensi dell'art. 89, D. Lgs. 50/2016**;
- 17) (nel caso in cui si intenda beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016), di essere in possesso della seguente certificazione:
- _____
- _____
- 18) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- 19) l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- 20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, consapevole che la mancata osservanza delle medesime condizioni e

ALLEGATO "A"

prescrizioni o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all'art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la documentazione;

- 21) di essere consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, comporta l'esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato dall'Ente;
- 22) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- 23) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi decentrati relativi ai luoghi in cui si esegue l'appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
- 24) di aver correttamente adempiuto, all'interno dell'azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 25) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è stata rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- 26) di impegnarsi a dare immediato inizio al servizio accettandone la consegna anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti;
- 27) di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio, a presentare entro i termini stabiliti dal comune i documenti, i certificati, i versamenti e quanto necessario la cauzione definitiva al fine della stipula del contratto ed a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- 28) di impegnarsi, qualora aggiudicatario del servizio, al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I., ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
- 29) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- 30) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- 31) di impegnarsi altresì in caso di aggiudicazione a dare compiuta applicazione alle clausole e condizioni recate dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture", sottoscritto a Venezia il 23.07.2014 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'ANCI Veneto e l'URP del Veneto, che ripropone, con gli opportuni aggiornamenti e integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa siglato il 09.01.2012;
- 32) di impegnarsi a dare compiuta applicazione alle clausole indicate nell'Allegato c) del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15.07.2014 tra A.N.A.C. e il Ministero dell'Interno per la "Prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";

ALLEGATO "A"

- 33) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Amministrazione concedente, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 34) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 35) di autorizzare l'amministrazione ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato (o in alternativa _____).

Luogo e data

(firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa POLIZZA RCT/RCO per il Comune di Isola della Scala (VR), CIG 724868299C.

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____
con sede in _____, via
_____, C.A.P. _____,
avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA/MIGLIORATIVA e

DICHIARA

di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale, e nello specifico, la **Opzione base**

Inoltre PROPONE

la/e seguenti varianti migliorative (barrare con X la variante proposta):

Sezione 4 – Art. 1 Massimali		Punteggio aggiunto in alternativa
	Opzione base	0
	Variante 1	15
	Variante 2	30

Sezione 4 – Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, scoperti, franchigie Franchigia Frontale		Punteggio aggiunto in alternativa
	Opzione base	0
	Variante 1	20
	Variante 2	40

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(timbro e firma)

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa POLIZZA RCT/RCO per il Comune di Isola della Scala (VR), CIG 724868299C.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, via
_____, C.A.P. _____, C.F. _____,
P.IVA. _____

- con espresso riferimento alla Società/Ditta che rappresenta,
- consapevole che le offerte economiche sono soggette alle basi d'asta non superabili riportate nel disciplinare di gara, pena l'esclusione delle offerte stesse;

dichiara

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica per il lotto in oggetto indicato avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare integralmente le norme e le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto

di presentare offerta:

(selezionare solo l'opzione scelta)

- Singolarmente
- in Associazione Temporanea d'Impresa
- in Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate :

	demonimazione società	Percentuale di ritenzione (%)
Mandatario/delegataria		
Mandante/coassicuratrice		
Mandante/coassicuratrice		

OFFRE

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio LORDO	€

TOTALE PREMIO LORDO INTERO PERIODO (31/12/2017 – 30/06/2020)

(in cifre) _____ (in lettere) _____

DICHIARA INOLTRE

- che il/i valore/i economico/i offerto/i, sopra indicato/i, rispetta/no le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono pari a € _____;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- che in caso di aggiudicazione dell'appalto la gestione del contratto verrà affidata dalla Mandante all'Agenzia _____.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(timbro e firma)

In caso di coassicurazione/raggruppamento:

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 1 _____

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICE/MANDANTE n° 2 _____

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.



Polizza RCTO nr.

LOTTO 1)

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RCT / RCO**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
VIA VITTORIO VENETO 4
37063 ISOLA DELLA SCALA
C.F./P.I. 00457160232

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2017
Alle ore 24.00 del :	30.06.2020

Frazionamento annuale al

30/06 di ogni anno



Polizza RCTO nr.

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Variazione del rischio
Art.7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Art.8 Clausola di recesso
Art.9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art.10 Modifiche dell'assicurazione
Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Foro competente
Art.14 Interpretazione del contratto
Art.15 Obblighi in caso di sinistro
Art.16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.17 Coassicurazione e delega
Art.18 Validità territoriale
Art.19 Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.20 Clausola Broker
Art.21 Posta certificata
Art.22 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.23 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Esemplificazioni di garanzia
Art.7 Estensioni di garanzia
Art.8 Responsabilità personale
Art.9 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art. 10 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
Art.2 Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale



Polizza RCTO nr.

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Assicurato	<p>Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato :</p> <ul style="list-style-type: none">• l'Ente Contraente;• tutte le persone fisiche e/o giuridiche dipendenti o non dal Contraente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività (con esclusione delle ditte appaltatrici previste dal D.Lgs. 163/2006), ivi compresi amministratori, eventuale Commissario Prefettizio e collaboratori a qualsiasi titolo, prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro, collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati), tutte le figure disciplinate dal D.Lgs n. 276/2003 s.m.i., i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti, i volontari del servizio civile nazionale, i volontari in genere. Nei lavoratori socialmente utili rientrano anche le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001. <p><u>PROTOCOLLO INTESA PROFUGHI</u></p> <p>Rientrano nella definizione i volontari e collaboratori in genere, ivi compresi i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, che sulla base di appositi regolamenti e/o protocolli sottoscritti dall'Ente prestano attività di supporto ai servizi comunali – lavori socialmente utili</p>
Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Broker :	Aon Spa incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Parametro premio:	RAL (Retribuzioni Annue Lorde) o FLAT (premio unico, annuo a non soggetto a regolazione)
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio :	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none">• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL



Polizza RCTO nr.

	<p>effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</p> <ul style="list-style-type: none">● gli importi lordi versati dal Contraente:<ul style="list-style-type: none">- agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza;- a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro;- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati);➤ le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, per le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, stagisti, tirocinanti.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società :	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all'Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati, il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario (è compresa, a maggior precisazione, anche l'attività gestita per il tramite della Istituzione Comunale Servizi Sociali I.C.S.S.).

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.



Polizza RCTO nr.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio: In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata e/o PEC da inviare con almeno 30 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e.mail

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art.5 – Regolazione del premio – NON OPERANTE

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun



Polizza RCTO nr.

periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Variazione del rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)..
3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 8 - Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.



Polizza RCTO nr.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 16 (Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 12 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato. Resta escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Art.14 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.15 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti



Polizza RCTO nr.

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,1 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art.17 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, ferma a la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C..

Il Contraente dichiara di aver affidato l'assistenza nella gestione del presente contratto ad Aon Spa, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon Spa la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.

Art. 18 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Messico. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 19 – Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art.20 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.



Polizza RCTO nr.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura 10,00% sul premio imponibile.

Art. 21 – Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Polizza RCTO nr.

SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario

Art.2 .1 - Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori



Polizza RCTO nr.

parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001 mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975, dal D.P.R. n. 336/1994 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, escluse le malattie conseguenti a contagio da HIV, la silicosi e qualunque patologia direttamente od indirettamente derivante dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza - indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto - oppure entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art.4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, anche quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.



Polizza RCTO nr.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da INAIL ed INPS ed altri enti assicurativi e previdenziali

Art.5 Esclusioni

A) Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:

1. da furto;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione per i quali, in conformità della Legge l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento;
6. derivanti da inquinamento di qualsiasi natura relativamente alla proprietà e/o gestione di discariche;
7. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
8. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
9. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
10. conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo;
11. alle opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazioni, manutenzioni o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
12. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati;

B) Dall'assicurazione RCO sono esclusi i danni:

1. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Comunale di armi e relativo munizionamento;
2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. derivanti direttamente od indirettamente da amianto o da prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o con prodotti contenenti amianto;
4. derivanti direttamente od indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
5. verificatisi in connessione diretta od indiretta con campi elettromagnetici;
6. conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse, terrorismo;
7. derivanti da trattamento e/o manipolazione di sangue e/o emoderivati;

Art.6 – Esemplicazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:



Polizza RCTO nr.

1. la responsabilità civile derivante all'Assicurato da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, e/o strutture mobili, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; civili abitazioni, uffici; attività rurali; attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

La copertura comprende anche i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino, compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni anche in muratura e di altezza superiore a m.1,50;

2. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole di ogni ordine e grado quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, asili nido e scuole dell'infanzia (scuole materne), compresi i Centri Ricreativi Estivi, i doposcuola e corsi in genere di ogni tipologia. E' compresa la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali;
3. la responsabilità derivante all'Assicurato dall'organizzazione, gestione e partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a Terzi e ai prestatori d'opera del Contraente;
4. la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà/gestione di canili, compreso il servizio di accalappiacani, e di ricoveri per animali in genere. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
5. la responsabilità derivante all'Assicurato dalla custodia/proprietà di rete viaria, spazi e aree pubbliche in genere per danni cagionati a Terzi da animali randagi;
6. la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso, installazione di insegne, antenne, attrezzature, cartelli anche pubblicitari ecc.;
7. la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione e/o conduzione di cimiteri, impianti sportivi, strutture culturali e ricreative, uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, officine, rimesse, teatri, cinema, auditorium, colonie, case di riposo, macelli, mercati e, in genere, di ogni struttura adibita a servizio pubblico;
8. la responsabilità civile all'Assicurato quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi degli impianti di distribuzione del gas metano. E' compreso il rischio derivante da lavori di allacciamento delle utenze alla rete di distribuzione, purché eseguiti in economia, nonché i danni a cose di terzi da incendio conseguente a fuoriuscita di gas per rotture o guasti improvvisi ed accidentali delle condutture;
9. la responsabilità civile all'Assicurato quale proprietario e quale committente della gestione effettuata in concessione da terzi del servizio idrico integrato. Sono compresi i danni materiali ai fondi e alle culture degli utenti, sempreché dovuti a rotture o guasti improvvisi ed accidentali;
10. la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
11. la responsabilità civile all'Assicurato per la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori e portatori di handicap, compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di legge, per i danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato per i danni subiti dalle persone in affidamento e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte e che comunque hanno assunto l'affidamento anche temporaneamente;



Polizza RCTO nr.

12. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
13. la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose, compresi i veicoli, in consegna e/o custodia all'Assicurato anche ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 - 1785bis – 1786 del C.C.; restano tuttavia esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
14. la responsabilità derivante all'Assicurato dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario ma con esclusione della responsabilità civile professionale del personale medico;
15. la responsabilità derivante all'Assicurato dalla gestione di mense, anche scolastiche, e spacci, dall'utilizzazione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto;
16. la responsabilità civile derivante all'Assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: commerciale, pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, sociale nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a sagre, tornei e manifestazioni sportive, culturali, ricreativi, artistiche, storiche e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, tensostrutture, e simili;
17. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di farmacie comunali;
18. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
19. premesso che il Contraente può svolgere il servizio di rimozione di veicoli, la Società' si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dal Contraente/Assicurato in apposite aree.
20. la responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
21. la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere, compresa la committenza di trasporti di merci e/o sostanze pericolose come definite dalla legge;
22. la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. E' compresa la responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di ecocentri e piazzole ecologiche; nel caso in cui sia operante apposita polizza stipulata dal Comune a copertura della responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione di ecocentri e piazzole ecologiche, la presente polizza opererà a in eccesso a tale polizza.



Polizza RCTO nr.

23. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture, agli impianti sotterranei, alle tubazioni sotterranee, alle tombature. Sono compresi i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza. La garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto;
24. la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno compresi i danni conseguenti a lavori relativi alla esecuzione di sottomurature, palificazioni o altre tecniche sostitutive;
25. la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni connessi alla viabilità ed alla circolazione sia di mezzi che di persone, compresa la gestione e manutenzione di strade, ponti, corsi d'acqua, canali ecc. a carico dell'Amministrazione;
26. la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi connessi all'attività di sgombero neve, gestione giardini, parchi e aree adibite a verde pubblico in genere, comprese le operazioni di disinfestazione, sia eseguiti dal Contraente che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza;
27. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio e gestione di parcheggi, autorimesse e autosilo ecc.;
28. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di vigilanza anche armata e con cani, compresa la responsabilità derivante al Contraente da eccesso di legittima difesa delle persone delle quali deve rispondere. Nel caso in cui tali attività siano affidate a terzi la garanzia è valida limitatamente alla R.C. della committenza;
29. la responsabilità per i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
30. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da mezzi di trasporto, macchine operatrici e veicoli in genere, anche a motore, non soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 209/2005;
31. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da mancata o insufficiente manutenzione, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, mezzi di protezione in genere, vigilanza, intervento sulla segnaletica di stradale e di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di Terzi;
32. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'attività di nettezza urbana, raccolta rifiuti, anche differenziata, gestione e posizionamento cassonetti, campane e contenitori vari sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza;
33. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività delle squadre antincendio, pronto soccorso e Protezione Civile organizzate e coordinate dalla Contraente ove si verifica l'esistenza del servizio, compresa la responsabilità personale di tali soggetti, esclusa in ogni caso la responsabilità medica.
34. La responsabilità civile per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
35. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, a parziale deroga della Sezione 3, art. 5, punto 1, da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga.



Polizza RCTO nr.

Art.6 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, compresi i volontari, e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
2. la responsabilità civile per i danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto Dlgs 209/2005;
3. premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti o terzi in genere, autovetture o veicoli in genere immatricolati ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
4. la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;

Art. 8 - Responsabilità personale

La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:

- a) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali- del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, l'eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali- del Segretario Comunale, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l'inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, Enti, Istituzioni, Centri od Imprese con esso convenzionati.
- c) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali- delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga, i volontari del servizio civile ed i volontari in genere, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e D.M. 26/2001.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.



Polizza RCTO nr.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all'art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati..

Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzazione e strutturate.

Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.

Art.10 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.



Polizza RCTO nr.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Opzione base

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	3.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	3.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	3.000.000,00	per danni a cose
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	3.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	1.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo € 6.000.000,00.

Variante 1)

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	6.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	6.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	6.000.000,00	per danni a cose
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	2.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo € 10.000.000,00.

Variante 2)

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	10.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	10.000.000,00	per danni a cose
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	2.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo € 15.000.000,00.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Opzione base Franchigia Frontale RCT	I massimali di polizza	€ 2.000,00 per sinistro salvo quanto diversamente indicato.
Variante1) Franchigia Frontale RCT	I massimali di polizza	€ 1.000,00 per sinistro salvo quanto diversamente indicato.
Variante2) Franchigia Frontale RCT	I massimali di polizza	€ 500,00 per sinistro salvo quanto diversamente indicato.
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€1.000.000,00.= per sinistro	Scoperto 10% del danno con il minimo di €2.500,00.= per sinistro
Danno biologico (Sez.3 Art.2)	I massimali R.C.O. di polizza	€2.500,00.= per sinistro
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno



Polizza RCTO nr.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 13)	€.250.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo sinistro	Franchigia frontale
Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 18)	I massimali di polizza	Franchigia frontale
Danni da rimozione veicoli (Sez.3 Art.6 punto 19)	€.10.000,00 per sinistro e €50.000,00.= per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 22)	€.1.000.000,00.= per sinistro	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 23)	€.1.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 24)	€.500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
R. c. per furto perpetrato mediante uso di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da imprese o persone di cui lo stesso si avvalga (Sez. 3, Art. 6, punto 35)	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale

Art.3 – Calcolo del premio

Si conviene tra le Parti che la valutazione del rischio valevole per l'intera durata della presente polizza ed il relativo premio annuo flat, viene parametrato alle Retribuzione Annue Lorde come da ultimo dato di bilancio al 31.12.2016 ammontante complessivamente ad € 1.618.377,50 Il premio annuo si deve intendere flat, e quindi non soggetto a regolazione. Variazioni del valore del patrimonio immobiliare in più o in meno rispetto a quanto sopra indicato, non comporteranno ne aumento o diminuzioni del premio.

Premio flat, non soggetto a regolazione	Premio lordo annuo	€	
---	--------------------	---	--

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale




Polizza RCTO nr.

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ



SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO

31 Dicembre 2017 – 30 Giugno 2020

NOTA INFORMATIVA

Al fine di porre tutte le Compagnie ammesse alla gara nelle condizioni di conoscere, in un regime di assoluta parità di condizioni e trasparenza, il "rischio" assicurativo della Stazione Appaltante, vengono fornite le seguenti informazioni.

1)	Attività:	Amministrazione comunale.
----	------------------	---------------------------

2)	Abitanti a Settembre 2017:	11560
----	-----------------------------------	-------

3)	Sviluppo rete viaria comunale Km:	135
----	--	-----

4)	Territorio con rischio idro-geologico:	Si segnala Zona P1 - "pericolosità moderata" lungo parte del Fiume Tartaro nel Comune di Isola della Scala (superficie di circa 16,5 ha) come da "Carta della pericolosità idraulica Tartaro" - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco
	Elenco eventi ultimi 5 anni	nessuno

5)	Servizi:	Non gestito	Gestione diretta	In concessione ad aziende municipalizzate	In subappalto a terzi
		Acquedotto:			X
	Manutenzione strade:		X		
	Pulizia strade:			X	
	Sgombro neve/ghiaccio				X
	Stadio (oltre 5000 posti)	-	-	-	-
	Case di riposo (è un'IPAB)	X			
	Farmacie	-	-	-	-
	Manifestazioni/Eventi		X		X

6)	Connotazione turistica	nessuna
----	-------------------------------	---------

7)	Polizza RCT/O	Assicuratore	Itas
		Franchigia frontale	€ 2.000,00
		Premio lordo	38.300,00

8)	Polizze disdettate dagli assicuratori ultimi tre anni:	nessuna
----	---	---------

9)	Statistica sinistri:	Vedasi allegata statistica fornita direttamente dall'assicuratore in corso in data 10/03/2017
----	-----------------------------	---

10)	Indirizzo web:	www.comune.isoladellascalavv.it
-----	-----------------------	--

Quanto sopra salvo errori e/o omissioni.

Isola della Scala, 18.10.2017

Responsabile della Direzione territorio e lavori pubblici

Arch. Berto Bertaso

Firma digitale

SITUAZIONE_AL	nr sinistro	nr polizza	ramo assicurato	danneggiato	accadimento	Desc. stato sinistro	data chiusura	importo pagamenti (lordo franchigia)	riserva	Franchigie Caricate	Franchigie Incassate	esiste danno veicolo	esiste danno cose	esiste danno persona
10/03/2017	*130082266	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	MANTOVANI MADDALENA	18/06/2013	Chiuso PT	20131231	350	0	-350	-350			SI
10/03/2017	*130069129	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	TICCHIATTI MAICOL	04/05/2013	Chiuso SS	20141021	0	0	0	0		SI	
10/03/2017	*130075321	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	COCCHI CARLA	19/04/2013	Chiuso SS	20141021	0	0	0	0			SI
10/03/2017	*130052397	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	BRUGNOLI ELISABETTA	16/05/2013	Chiuso PT	20130530	160	0	-160	-160	SI		
10/03/2017	*130115513	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	LONARDI SERENA	22/09/2013	Chiuso PT	20140514	4500	0	-2000	-2000			SI
10/03/2017	*130095996	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	BUNNOTTO LUCIA	05/06/2013	Chiuso PT	20140606	2000	0	-2000	-2000			SI
10/03/2017	*140010752	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	BERNARDELLI MARA	15/12/2013	Chiuso PT	20140519	5600	0	-2000	-2000			SI
10/03/2017	*120064193	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	PAVAN OMBRETTA	11/06/2012	Chiuso PT	20130222	23091,31	0	-2000	-2000			SI
10/03/2017	*140034954	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	BRUN GRAZIANO	20/10/2013	Chiuso PT	20140416	250	0	-250	-250	SI		
10/03/2017	*120106150	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	BENEDINI ASSUNTA	07/10/2012	Chiuso PT	20140227	7500	0	-2000	-2000			SI
10/03/2017	*130000946	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	CONTRI NICOLETTA	24/03/2013	Chiuso PT	20130711	500	0	-500	-500			SI
10/03/2017	*130023926	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	CLEMENTI CARLO	10/03/2013	Chiuso PT	20130611	427	0	-427	-427			SI
10/03/2017	*130037300	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	BACCI IVANA	01/10/2012	Chiuso SS	20131128	0	0	0	0			SI
10/03/2017	*130077699	M09581841	6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	MENEGHELLI MASSIMO	09/03/2013	Chiuso PT	20130530	160	0	-160	-160			SI

SITUAZIONE_AL	nr sinistro	nr polizza	ramo	assicurato	danneggiato	accadimento	Desc. stat.c data chius	importo ps riserva	Franchigie	Franchigie	esiste dan	esiste dan	esiste danno	persona
10/03/2017	*150032722	M10436650		6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	GIACON ERMELINDA	12/03/2015	Chiuso SS 20161028	0	0	0	0	0	0	SI
10/03/2017	*160033375	M10436650		6 COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	BRUN GRAZIANO	06/02/2016	Chiuso SS 20160401	0	0	0	0	0	0	SI

